

**MOZIONE PER LA MODIFICA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI  
ESAME PER L'ABILITAZIONE ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI EX L. 28  
MAGGIO 1936 N. 1003 E REGIO DECRETO 9 LUGLIO 1936, N. 1482**

Io sottoscritta Avv. Silvia Cappelli, delegato dell'Ordine degli Avvocati di Roma,

Considerato:

- che la Legge n. 247/2012, recante *“Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense”*, ha modificato le modalità di accesso all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- che, in particolare, l'art. 22 dispone che l'iscrizione all'Albo speciale possa essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un Albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l'esame *ex L. 28/05/1936 n. 1003 e R.D. 09/07/1936 n. 1482*, ovvero da chi abbia maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF, adottato dal CNF il 16/07/2014;
- che, pertanto, ad eccezione di coloro i quali, ai sensi della L. n. 247/2012, conservino l'iscrizione ovvero possano richiedere l'iscrizione secondo la previgente normativa, l'abilitazione dinnanzi alle giurisdizioni superiori potrà essere conseguita da parte degli Avvocati soltanto mediante superamento dell'esame o mediante proficua frequenza della Scuola Superiore della Avvocatura;
- che la suddetta modifica delle regole di accesso all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori impone una revisione della disciplina che regola lo svolgimento dell'esame di cui alla L. 28/05/1936 n. 1003 e dal R.D. 09/07/1936, n. 1482, da adeguarsi all'attuale contesto normativo ed all'inevitabile crescente ricorso a tale modalità di accesso da parte degli Avvocati che – anche per ragioni economiche – non possano frequentare la Scuola Superiore dell'Avvocatura;
- che, con riferimento in particolare all'esame per l'iscrizione all'Albo Speciale, l'art. 4 della L. 28/05/1936 n. 1003 dispone che: *“Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa”*, mentre soltanto la prova orale è rimessa alla scelta, da parte del candidato, della materia tra civile, penale ed amministrativo;
- che è necessario, in tale contesto, riconoscere la professionalità acquisita nel corso dell'esercizio della attività professionale da ciascun professionista, non garantita,

allo stato, dalla previsione di prove scritte nelle tre materie civile, penale ed amministrativo;

- che, inoltre, l’art. 3 del R.D. 09/07/1936 n. 1482 dispone che: *“La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della giustizia con lo stesso decreto con cui è indetto l’esame o con altro successivo, ed è composta di un Presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, di altri due magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o equiparato, e di due avvocati iscritti nell’albo speciale. Possono essere chiamati a fare parte della commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo (...)”*;
- che si impone, inoltre, la valorizzazione del ruolo dell’Avvocatura nella selezione dei professionisti che sostengono l’esame per l’abilitazione delle giurisdizioni superiori, allo stato, invece, non garantita, tenuto conto che la maggioranza dei componenti della Commissione è riservata a Magistrati così come la stessa Presidenza, in difformità rispetto a quanto ordinamentalmente previsto per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

Tutto ciò premesso,

chiede

che il Congresso voti ed approvi la seguente

#### MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita il Consiglio Nazionale Forense, l’Organismo Congressuale Forense e tutti i Consigli dell’Ordine circondariali a promuovere, nelle opportune sedi parlamentari, le seguenti proposte di modifica:

- dell’art. 4 della L. 28/05/1936 n. 1003, come segue: *“Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione **nelle materia di volta in volta scelta dal candidato** tra civile, penale ed amministrativa”*;
- dell’art. 3 del R.D. 09/07/1936, n. 1482, come segue: *“La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della giustizia con lo stesso decreto con cui è indetto l’esame o con altro successivo, ed è composta **da un Avvocato iscritto all’albo speciale**, che la presiede, **da due** magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o equiparato, e da due avvocati iscritti nell’albo speciale. Possono essere chiamati a fare parte della commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo (...)”*.